

Normativa e prassi

## Acquisto autovettura per disabile: validità retroattiva della documentazione

20 Dicembre 2019

I tempi richiesti per la conclusione del procedimento amministrativo, quando esulano dalla iniziativa dell'interessato, di norma non possono pregiudicare la fruizione dell'agevolazione



Se al momento dell'acquisto sussistono i presupposti per fruire dei benefici fiscali, anche se riconosciuti successivamente, la fattura riguardante la vendita di un'auto destinata a una persona con handicap sconta l'Iva al 4%. Se già rilasciata con aliquota ordinaria il venditore può emettere una nota di variazione in diminuzione, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile: questo il principale chiarimento contenuto nella **risposta n. 533** del

20 dicembre 2019 a un interpello presentato da un venditore di automobili.

L'istante fa presente di aver venduto in data 27 dicembre 2018 un'autovettura al genitore di una persona con una disabilità che gli consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i " *...soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento...*". Al momento della vendita l'interessato non era ancora in possesso della prescritta documentazione ed è quindi stata emessa una fattura con Iva al 22%. Successivamente il cliente ha fatto pervenire al venditore un verbale dell'Inps di accertamento di invalidità totale del figlio che gli riconosce l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 22 ottobre 2018, data di presentazione della domanda all'Inps, antecedente alla vendita dell'auto.

Il venditore, quindi, vuole sapere se in presenza di documentazione che attesta la sussistenza dei

requisiti prescritti all'articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, emessa in data successiva alla vendita ma con validità retroattiva ad un momento antecedente, vada riconosciuto al cliente il rimborso della differenza tra l'importo dell'Iva ordinaria applicata al momento della cessione e quello dell'Iva agevolata con aliquota del 4%, mediante storno parziale dell'originaria fattura.

I funzionari dell'Agenzia nel dare il proprio parere in merito ripercorrono l'iter normativo e ricordano che l'**articolo 1** della legge n. 97/1986 ha introdotto un'aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie. Tale agevolazione, inizialmente prevista solo per i disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall'**articolo 8**, comma 3, della legge n. 449/1997, agli stessi soggetti indicati dall'**articolo 3** della legge n. 104/1992, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

L'**articolo 50**, comma 1, della legge n. 342/2000, ha immesso la predetta agevolazione nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che prevede l'aliquota Iva agevolata del 4% per le cessioni di autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, o ai loro familiari.

Infine, l'**articolo 30**, comma 7, della Finanziaria 2001, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendovi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

L'Agenzia con la **circolare 46/2001** ha indicato quale sia la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali da parte di soggetti con disabilità psichica:

- il verbale di accertamento emesso dalla commissione medica prevista dalla legge 104/1992
- il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, oggi dall'Inps.

Nella medesima circolare, come già sostenuto con la **circolare 197/1998**, l'Agenzia chiarisce che le certificazioni attestanti le diverse disabilità devono essere esibite al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo.

Nel caso in esame, al momento dell'acquisto dell'autovettura non è stata esibita la documentazione prevista, per cui correttamente il venditore ha emesso fattura applicando l'aliquota Iva ordinaria del 22%. Va però evidenziato che al momento dell'acquisto sussistevano i presupposti per poter fruire dei previsti benefici fiscali, come risultante dal verbale dell'Inps di accertamento di invalidità totale che riconosce l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della

domanda all'Inps, antecedente alla vendita.

Al riguardo l'Agenzia ritiene che i tempi ordinariamente richiesti per la conclusione del procedimento amministrativo, quando esulano dall'iniziativa e dal controllo dell'interessato, di norma non possono pregiudicare la fruizione dell'agevolazione.

Di conseguenza l'istante - che correttamente all'atto dell'acquisto del veicolo ha applicato l'aliquota Iva ordinaria del 22% - può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'**articolo 26**, comma 2, del Dpr. n.633/1972, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

Va comunque evidenziato che il cliente ha l'onere di fare presente al venditore - in modo che se ne tenga eventualmente conto nel regolamento del rapporto fra le parti - che ha avviato il procedimento ma non dispone ancora della documentazione necessaria per beneficiare dell'agevolazione per circostanze che esulano dalla propria sfera di iniziativa e controllo.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/acquisto-autovettura-disabile-validita-retroattiva-della>